

Acqua potabile ai cittadini delle isole minori

(nota integrativa alla Relazione del 02 marzo 2015)

Premessa

Il parlamento italiano, con le leggi n° 14 del 2012 e n° 164 del 2014, ha definito con precisione i ruoli e le competenze dei diversi soggetti istituzionali chiamati a svolgere il controllo, la tutela, la pianificazione, la programmazione delle attività e, dall'altra i compiti assegnati alla sfera del soggetto privato, delegato nello svolgimento del "*servizio di gestione*" per l'utilizzazione della risorsa idrica.

La disciplina statale relativa alla "**determinazione della tariffa del servizio idrico**", ha inteso emanare un complesso di norme volte a preservare il bene giuridico "ambiente" dai rischi derivanti da una tutela non uniforme del servizio idrico integrato.

Il legislatore, attraverso la determinazione della tariffa, ha inteso fissare le finalità della tutela e dell'uso della risorsa idrica, "*salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale*".

Infatti, la legge n.14/2012, indica nella "Authority per l'Energia", il soggetto cardine per la predisposizione degli atti apicali e riconosce a questi l'indirizzo generale della programmazione attraverso il coordinamento e la vigilanza sugli atti stessi. Assegna alla "Authority per l'Energia" il ruolo di funzione propositiva, in testa ai soggetti istituzionali pubblici e privati, ed al tempo stesso, assegna a questi, il compito di predisporre il "Metodo tariffario" e di "*approvare le tariffe predisposte dalle autorità competenti*" ed infine, ma non ultimo, delega questi, alla vigilanza e alla tutela nel rispetto dei parametri dell'indirizzo programmatico generale.

Il legislatore ha disposto altresì (ai sensi dell'art.1 comma 186-bis della legge 191/2009) che le Regioni attribuiscono con legge propria, le funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito, in materia di "gestione delle risorse idriche" ivi compresa "l'urgente ammodernamento delle infrastrutture idriche", nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Inoltre, **le Regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali** (art. 147 comma 2 del D.Lgs. n.152/2006), per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: a) unità del bacino; b) unicità della gestione; c) adeguatezza.

Considerazioni sulla fornitura di acqua alle isole Pontine

Si premette che **risultano vigenti** le leggi n.307/1950 e n.378/1967 – le quali prevedono che **“le funzioni” per l’approvvigionamento ed il trasporto dell’acqua nelle isole minori** italiane, sia di competenza dello Stato in materia di igiene, sanità pubblica e assistenza sanitaria con relativi oneri a carico del Ministero competente e che con legge n. 861 del 21 dicembre 1978 e successiva normativa (art. 105, comma 2, lettera b, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) si è disposto il **“conferimento” alle Regioni** delle funzioni relative al rifornimento idrico delle isole.

Appare, pertanto, opportuno e doveroso precisare quanto segue:

- a) che le prolifiche bozze dei “Protocolli d’Intesa” predisposte dalla Regione Lazio (dal 2005 al settembre 2015), ed inviate alle Amm/ni Comunali di Ponza e Ventotene, per una sottoscrizione urgente, non hanno stabilito il **rispetto delle leggi speciali a favore delle popolazioni delle isole Pontine**, ed in particolare, non è stato elaborato ed indicato alle stesse, un adeguato piano degli interventi per le suddette micro-insularità e, non si sia fatto cenno, al valore della tariffa che si sarebbe dovuto applicare per le utenze delle citate comunità.
I documenti, a parere dello scrivente, hanno avuto più il senso di voler concedere al gestore dell’ambito ATO4 laute risorse finanziarie e non quello di trovare una idonea risposta alle problematiche che gravano sulle isole Pontine.
- b) nascondere sotto una coltre pietosa, le delibere adottate in questi anni (dal 2000 ad oggi) dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ambito dell’ATO4, che hanno, tra l’altro, previsto nell’adozione dei Piani d’Ambito, quote di ammortamento trentennale per la realizzazione di impianti di dissalazione destinati alle isole di Ponza e Ventotene e, nella predisposizione dei piani tariffari i relativi costi per la gestione prima ancora della loro realizzazione.
- c) E’ urgente, **oscurare la pervicace costanza**, con cui alcuni dirigenti e funzionari della Regione Lazio, si sono ostinati e continuano ad indicare nei bandi di gara l’approvvigionamento ed il trasporto dell’acqua potabile dal porto di Napoli, quanto con un limitatissimo intervento economico, questo poteva avvenire dal porto di Formia o Gaeta.
A tal proposito si precisa che la scelta del Porto di Formia, avrebbe potuto determinare in questi anni una riduzione dei costi di circa il 50% (la metà circa di quello attuale) da parte della Regione Lazio.

- d) **Non insistere più di tanto, nel lasciar credere agli isolani**, che avrebbero tratto vantaggio dalla realizzazione dei dissalatori, senza aver prima modificato, la provvista ed il trasporto dell'acqua dal porto d'imbarco delle navi cisterna da Formia in luogo di Napoli, a voler rinviare a dopo la firma del Protocollo d'intesa, gli studi sull'inquinamento prodotto dalle acque di salamoia provenienti dagli impianti di dissalazione, a tener conto del notevole impatto ambientale prodotti in questi micro-territori insulari e non ultimo, degli elevati costi di investimento che richiedono tempi di ammortamenti superiori alla norma.

Conclusioni

Far luce sul Metodo, per la determinazione della tariffa, vuole significare:

- a) **Sanare e rivisitare**, nel percorso lungo per la "determinazione del costo della tariffa" per le isole minori, i costi a carico dello Stato, quelli a carico della Regione, quelli a carico dell'ATO4 e quello (simbolico) a carico della utenza delle isole minori.
- b) **Formulare un dispositivo regionale per la riorganizzazione territoriale del servizio idrico integrato** che tenga conto della specificità delle isole Pontine, allo scopo di superare le incongruenze riportate nel capoverso precedente, al fine di definire con ponderata attenzione, una proposta operativa che identifichi un "sub-ambito delle Isole Pontine" (gestione autonoma) attribuendo a questo, il compito di poter:
- 1) coinvolgere i diversi attori (lo Stato, la Regione, l'ente di governo dell'ambito ATO4 e l'Autorità per l'Energia) nella rideterminazione delle competenze e dei ruoli, che ciascuno è obbligato a svolgere, e che attualmente non risulta ben definito;
 - 2) individuare, di concerto con l'ente di governo dell'ambito, una soluzione tecnica per l'approvvigionamento delle isole rispettosa dell'ambiente, migliorativa nell'efficienza, e con costi ridotti;
 - 3) pianificare territorialmente le azioni riferite agli impianti ed alle reti, per le disagiate condizioni della micro-insularità, determinando una quota (percentuale) di investimenti (certi) da destinare all'adeguamento degli impianti e delle reti (vedi proposta Regione Veneta);
 - 4) determinare azioni ed interventi per le opere di adeguamento strutturale, non in ragione del numero degli abitanti che essa esprime ma per i valori che custodisce;

- 5) identificare una tariffa speciale (simbolica) in ragione del disagio territoriale (leggi speciali –isole minori e parere del Comitato Economico e sociale della Comunità Europea);
- 6) rimuovere dalla “tariffa destinata all’utenza di ATO4”, un aggravio di costi per azioni non determinate da scelte proprie.

(Nota :- si rimette in lettura - “Parere del Comitato economico e sociale europeo” – adottato in data 29-marzo-2012 e recepito dal Governo italiano, e le due leggi del parlamento italiano n. 307/1950 e n. 378 /1967 a favore delle isole minori).

Formia, li 21 marzo 2015

Prof. Antonio Impagliazzo

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by several loops and a final horizontal stroke.